

STATUTO

**CENTRO INTERPORTUALE
MERCI - C.I.M. - S.P.A. -
NOVARA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVARA NO VIA PANSERI 118

Numero REA: NO - 156705

Codice fiscale: 01215120039

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

ARTICOLO "B" AL N. 43381/19283 REPERTORIO

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni avente la denominazione "CENTRO INTERPORTUALE MERCI - C.I.M. S.p.A. – NOVARA" in breve "C.I.M. S.p.A."

La Società è aperta alla partecipazione di Operatori pubblici e privati e , in particolare, di Enti locali territoriali, delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, Associazioni degli Operatori economici, Banche, Assicurazioni.

ARTICOLO 2

SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Novara all'indirizzo risultante nel registro delle Imprese.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituite, in luoghi diversi, sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali, uffici amministrativi distaccati.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

ARTICOLO 4

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 24.604.255,00 (ventiquattromilioniseicentoquattromiladuecentocinquantacinque).

Il capitale sociale è diviso in numero 24.604.255 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno), nominative ai sensi di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti o di aziende nonché di tutti gli elementi attivi suscettibili di valutazione economica, nonché mediante delega dell'Assemblea all' Organo Amministrativo con la determinazione del limite massimo di aumento e di tempo nonché delle modalità dell'operazione ai sensi dell'art. 2443 C.C.

In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione, salvo diversa deliberazione da assumersi in conformità alle disposizioni stabilite dai commi 5 e seguenti dell'art. 2441 del codice civile, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione di quelle da essi già possedute all'atto della delibera di aumento.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di azioni aventi diritti

diversi da quelli delle azioni già emesse in base a deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 5

OGGETTO

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un Centro Interportuale polifunzionale (qui di seguito detto anche "Centro") nelle aree contigue allo smistamento ferroviario di Novara e delle altre eventuali strutture di trattamento delle merci (interporti, autoporti, ecc.) funzionali o complementari al "Centro".

La società può inoltre realizzare, in via diretta o indiretta, il riordino territoriale e le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione relative all'area destinata dal P.R.G. e Centro Interportuale avvalendosi del capitale proprio e di finanziamenti pubblici ovvero di mutui od altre forme di finanziamento privato, garantiti anche con ipoteca.

La società nel conseguimento dell'oggetto sociale opera con criteri di economicità nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari statali e regionali applicabili.

In Particolare la società ha lo scopo di provvedere a:

- definire progetti, formalizzare proposte e attuare qualsiasi iniziativa finalizzata a promuovere il progetto;
- realizzare tutte le opere necessarie e comunque utili alla formazione e sistemazione delle aree previste per l'impianto di servizi relativi e conseguenti;
- definire i piani finanziari, verificare la loro fattibilità, dar corso alla loro implementazione.

La società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, il tutto in via non prevalente ed al solo fine di realizzare l'oggetto sociale e con l'esclusione delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico che l'articolo 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riserva alle banche.

Essa può avvalersi tramite opportune convenzioni di Enti, Società o Consorzi per la realizzazione dei singoli programmi e progetti di attività.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia fruttiferi che infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della legislazione vigente, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale secondo quanto sarà deciso con delibera assembleare, senza che l'utilizzo di tali finanziamenti possa in ogni caso intaccare il principio della proporzionalità delle partecipazioni dei soci.

ARTICOLO 7

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 11 del presente Statuto può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ARTICOLO 8
OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 9
PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 -bis e ss. C.C.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall' art. 11 dello statuto.

ARTICOLO 10
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2368 e 2369 del Codice Civile.

La stessa è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della società. In tal caso i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella loro relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono i quorum di legge, tanto prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 12
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2367 c.c.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato

per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, al Vice Presidente, altrimenti alla persona designata dagli intervenuti.

La stessa assemblea designa altresì il segretario, la cui nomina non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un Notaio.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

ARTICOLO 14 AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri anche non soci, di cui 1 (uno) nominato dal Comune di Novara ai sensi dell'art. 2449 c.c. a condizione che tale facoltà sia esercitata con dichiarazione scritta pervenuta all'Organo Amministrativo in carica almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa, salvo il disposto dell' art. 2449 Codice Civile.

Il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di Enti Pubblici non può essere superiore al limite previsto dalla legge.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà scelto tra i consiglieri espressi dal Comune di Novara.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, oltre all'eventuale compenso stabilito con le modalità previste dal presente statuto.

L'assemblea può stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dalla vi-

gente normativa.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea e dalla normativa vigente.

A norma dell'art. 2382 del C.C. e delle leggi speciali in materia potranno essere nominati amministratori coloro che posseggono i requisiti previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 15

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione.

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare, eventualmente uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri.

Tali poteri potranno essere attribuiti anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 2381 c.c.

I Consiglieri Delegati – se istituiti – debbono intendersi in rapporto di subordinazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Sono comunque riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e per tanto non sono delegabili, oltre alle attribuzioni di cui all'art.2381 comma 4 c.c. le seguenti materie:

15.1)l'acquisto e la vendita di partecipazioni di Società quando l'acquisizione e la vendita della partecipazione determinano l'acquisizione ovvero l'alienazione da parte di C.I.M. di un rapporto di controllo o di collegamento (così come definiti dall'art. 2359 c.c.) o quando il valore del contratto supera Euro 1.000.000,00 (un milione);

15.2)l'acquisto, la vendita, l'affitto d'azienda quando il valore del contratto supera Euro 1.000.000,00 (un milione);

15.3)l'acquisto, la vendita o la permuta di un'area o di un immobile di valore superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione);

15.4)la conclusione di mutui ipotecari, e comunque la sostituzione di ipoteche e la loro cancellazione e il rilascio di fidejussioni quando il valore del contratto ecceda Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

15.5)la conclusione di aperture di credito, contratti di finanziamento e mutui non ipotecari superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione);

15.6)l'approvazione del piano industriale ed economico/finanziario.

Sono validamente costituite le riunioni consiliari purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri e le deliberazioni siano assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto sotto indicato.

Nelle materie indicate nei punti 15.1 – 15.2 – 15.3 – 15.4 – 15.5 – 15.6 del presente articolo le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino una maggioranza pari almeno all'80% (ottanta per cento) dei presenti alla riunione consiliare.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di eleggere un Vice-Presidente.

ARTICOLO 17

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri, fissandone il compenso.

ARTICOLO 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessaria ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno da inviare a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione o in caso di urgenza almeno due giorni prima con raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o telegramma.

Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere tenuta in Italia.

In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengono tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

ARTICOLO 19 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Fatto salvo quanto disposto sub art. 15 il Consiglio delibera con voto palese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

ARTICOLO 20 FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- 1) – al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) – agli Amministratori Delegati nel limite delle rispettive deleghe.

ARTICOLO 21 DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione della società può nominare anche tra i suoi membri , un Direttore Generale, determinandone il compenso.

Questi ha facoltà di partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può presenziare all'assemblea.

ARTICOLO 22 COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi e i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 23 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora invece siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, 3 comma del Codice Civile, il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 24 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 25 BILANCIO

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 Codice Civile, nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale – a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione – durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

ARTICOLO 26 UTILI

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- a) il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale,
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea .

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della Società trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 27 RINVIO

Per quanto qui non stabilito, valgono le norme di legge.
FIRMATO IN ORIGINALE: MAURIZIO COMOLI - FABIO AUTERI NOTAIO.